

REGOLAMENTO DEL CENTRO PER LE ATTIVITA' E LE PROFESSIONI DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO - CAPAS

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

Il Centro per le attività e le professioni delle arti e dello spettacolo - CAPAS è costituito secondo la tipologia prevista dall'art. 2.2 (Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo) del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

Il Centro ha sede in Parma, vicolo Grossardi 4. Il Centro ha durata di tre anni.

Art. 2 – Attività del Centro

Il Centro svolge le seguenti attività, se del caso anche in collaborazione con altri Centri o Dipartimenti dell'Ateneo:

- a) ricerche sulle arti e sullo spettacolo a livello nazionale e internazionale;
- b) attività di ricerca e consulenza ad alto livello, anche per conto di soggetti terzi, sui temi dell'organizzazione, dell'economia, della legislazione, della didattica, della comunicazione dei linguaggi delle arti e dello spettacolo;
- c) istituzione di rapporti qualificati con soggetti pubblici e privati attivi a vario titolo nel settore, anche con la stipula di convenzioni, protocolli o contratti;
- d) attività di divulgazione e di pubblicazione delle ricerche attraverso seminari, workshop, convegni, mostre, prodotti editoriali tramite qualsiasi supporto;
- e) attività di alta formazione sulla cultura, la comunicazione e le professioni delle arti e dello spettacolo;
- f) organizzazione, promozione e amministrazione delle attività extracurricolari degli studenti che abbiano attinenza con le finalità del Centro (a titolo esemplificativo: laboratori teatrali, musicali e di danza, coro, orchestra, giornale web, radio, video, fotografia, laboratori di scrittura, seminari e progetti su ogni campo delle arti, della comunicazione e dello spettacolo);
- g) certificazione per conto dell'Ateneo dei CFU ottenuti dagli studenti con la frequenza e la pratica delle attività artistiche e comunicative, sia svolte all'interno del Centro che altrove, secondo quanto previsto dal Regolamento per le attività libere di partecipazione;
- h) organizzazione di eventi in ambito culturale e artistico sia all'interno dell'Ateneo che all'esterno, in collaborazione con Enti e istituzioni del territorio;
- i) ogni altra attività e funzione coerente con le proprie finalità e con le disposizioni del presente Regolamento che l'Ateneo intenda affidargli.

Art. 3 – Membri del Centro

I docenti proponenti il Centro appartengono al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - DUSIC, il quale lo ha originariamente istituito. Possono aderire al Centro docenti di altri Dipartimenti dell'Università di Parma.

Possono inoltre aderire esperti di altre Università italiane e straniere, di Enti pubblici o privati e Società terze su specifica richiesta e previa approvazione del Consiglio del Centro.

Con le medesime modalità, possono chiedere di aderire al centro altri soggetti esperti sulle tematiche oggetto delle attività del Centro.

Art. 4 – Svolgimento delle attività

Per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, il Centro si avvale prevalentemente di risorse, attrezzature e spazi propri ma anche di risorse, attrezzature e spazi messi a disposizione dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.

Art. 5 – Svolgimento di attività a favore di terzi

Mediante appositi accordi, il Centro può fornire consulenze e prestazioni a pagamento su commissione a soggetti pubblici e privati, nell'osservanza delle norme previste dal Regolamento del Centro e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile e delle attività culturali

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, per gli adempimenti amministrativi e contabili il Centro potrà avvalersi di un Referente tecnico amministrativo di staff. Per lo svolgimento di funzioni tecnico-culturali, il Centro potrà avvalersi di un Referente tecnico. Entrambe le figure potranno essere nominate dal Direttore del Centro.

Il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali conferisce al Centro, come contributo al funzionamento, 2.000 euro all'anno. Gli aderenti appartenenti agli altri dipartimenti di Ateneo e gli esperti che aderiscono al Centro non sono tenuti al versamento di quote.

Art. 7 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio
- b) il Direttore.

Art. 8 – Consiglio

Il Consiglio del Centro ha durata pari alla durata del Centro ed è composto da:

- 1) i docenti e i ricercatori del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali le cui ricerche abbiano attinenza con le attività del Centro, che abbiano fatto richiesta di adesione e che costituiscono i proponenti del Centro stesso;
- 2) un rappresentante per ciascuno degli altri eventuali Dipartimenti, designato dai rispettivi Consigli di Dipartimento;
- 3) i membri esperti aderenti al Centro, previa accettazione da parte del Consiglio. Tali membri non hanno diritto di voto.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore, che provvede alla convocazione, alla indicazione dell'ordine del giorno e alla stesura dei verbali, con l'assistenza di un segretario ogni volta individuato. Il Consiglio è convocato di norma almeno due volte l'anno o comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale.

Le variazioni di composizione del Consiglio del Centro sono proposte dal Consiglio e hanno effetto a far data dalla nomina Rettorale per lo scorcio del mandato del Consiglio stesso.

Sono funzioni del Consiglio:

- a) indirizzo e coordinamento dell'attività del Centro;
- b) approvazione del programma annuale delle attività proposto da Direttore;
- c) approvazione del budget annuale e del rendiconto dell'anno precedente;
- d) approvazione delle richieste di nuove adesioni al Centro;
- e) approvazione delle forme di collaborazione con altri Enti;
- f) approvazione delle richieste di finanziamento, degli accordi di collaborazione, dei contratti, dei protocolli e delle convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g) approvazione delle modifiche al presente Regolamento;
- h) esercizio di ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'Ateneo o dalla normativa vigente.

Art. 9 – Direttore

Il Direttore del Centro, in quanto istituito ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri universitari e secondo quanto previsto dall'art. 13 del medesimo Regolamento, è il Rettore o suo delegato.

Il Direttore dura in carica per la durata del Centro e può essere riconfermato una sola volta.

Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- c) nomina un Vicedirettore tra i professori e i ricercatori dell'Università di Parma che fanno parte del Centro, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicedirettore scade d'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato;
- d) sulla base delle indicazioni del Consiglio, predispone il budget, il piano annuale delle attività, le richieste di finanziamento e il rendiconto economico;
- e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed adempie a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dalla normativa vigente.

Art. 10 – Risorse e finanziamenti

Il Centro dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamenti a carico del bilancio dell'Ateneo;
- b) contributo al funzionamento da parte del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, fissato nella misura 2.000 euro all'anno.
- c) altri contributi di altri soggetti, specie per l'acquisizione in cofinanziamento di attrezzature di interesse interdisciplinare o per attività di specifica rilevanza;
- d) eventuali finanziamenti ministeriali, europei, regionali o di altri Enti pubblici;
- e) quote degli introiti per contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento;
- f) quote degli introiti derivanti dalle iscrizioni a seminari, laboratori e corsi specifici;
- g) altri fondi comunque acquisiti ed accettati dal Consiglio, specificamente destinati alle attività del Centro.

Art. 11 – Rinuncia alla partecipazione da parte dei membri del Centro

Il personale aderente al Centro può ritirare la propria adesione al Centro stesso dandone comunicazione scritta al Direttore. La rinuncia e la contestuale cessazione della rappresentanza all'interno del Consiglio hanno validità dal 1 gennaio dell'anno successivo a tale comunicazione. Tutti i soggetti devono comunque far fronte agli impegni presi nei confronti del Centro in termini di risorse conferite fino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle attività conseguenti.

Art. 12 – Collocazione dei beni all'atto della disattivazione

Nel caso di disattivazione del Centro, i beni strumentali eventualmente acquisiti durante l'attività del Centro e ad esso intestati verranno riassegnati ai Dipartimenti di afferenza dei singoli Docenti che ne facciano specifica richiesta.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari e agli altri Regolamenti dell'Università di Parma.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui è emanato con Decreto del Rettore.